

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2787 del 10/08/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. APOFRUIT ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA con sede legale in Comune di Cesena, Via della Cooperazione n. 400. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavorazione ortofrutta sito in Comune di Cesena, Via della Cooperazione n. 400
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2860 del 09/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno dieci AGOSTO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. APOFRUIT ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA con sede legale in Comune di Cesena, Via della Cooperazione n. 400. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavorazione ortofrutta sito in Comune di Cesena, Via della Cooperazione n. 400.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 24/02/2016 acquisita al Prot. Unione 7780 e da Arpae al PGFC/2016/2894 del 01/03/2016, da **APOFRUIT ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA**, nella persona di Mirco Zanotti, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in Comune di Cesena, Via della Cooperazione n. 400, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavorazione ortofrutta sito in Comune di Cesena, Via della Cooperazione n. 400, comprensiva di:

1. autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
2. valutazione di impatto acustico;

Considerato che in data 02/03/2016 la ditta ha prodotto documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot. Unione 8697 ed al PGFC/2016/3127 del 07/03/2016;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, come successivamente integrata, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 23/03/2016 Prot. Unione 12442, acquisita al PGFC/2016/4237, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e

s.m.i., come successivamente integrata con nota Prot. Unione 14571 del 11/04/2016 acquisita al PGFC/2016/5134 per richiesta integrazioni in merito all'impatto acustico;

Dato atto che in data 26/04/2016 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Unione 16577 ed al PGFC/2016/6455 del 02/05/2016;

Atteso che, in merito alla documentazione presentata relativamente all'impatto acustico, in data 09/05/2016 con Nota Prot. Com.le 49932/63, acquisita al PGFC/2016/7174 del 12/05/2016, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 11/AUA/2016, in cui è stata allegata una Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà e redatta dal Tecnico Competente in Acustica GILBERTO MERCATALI di Ravenna, datata 22 aprile 2016, ove si dichiara il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Dichiarazione in merito all’impatto acustico.”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 68963/338 del 01/07/2016 a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena avente ad oggetto *“BENESTARE N. 13887 per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura”*, acquisito da Arpa in data 05/07/2016 al PGFC/2016/10017;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nell'Atto comunale sopraccitato, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Precisato che il presente provvedimento sostituisce, il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- autorizzazione allo scarico Prot. Com.le 16436 del 06/03/2013 rilasciata dal Comune di Cesena;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **APOFRUIT ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa da Cristina Baldelli ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **APOFRUIT ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA** (C.F./P.IVA 00127740405), nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via della Cooperazione n. 400, **per l'insediamento adibito a lavorazione ortofrutta sito in Comune di Cesena, Via della Cooperazione n. 400.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**PREMESSA**

Esaminata la domanda pervenuta al Comune di Cesena il 24/02/2016 (PGN 23140 del 01/03/2016) intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per il RINNOVO dell'autorizzazione allo scarico di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI provenienti dall'insediamento ubicato nel Comune di Cesena in viale della COOPERAZIONE n. 400

visti:

-il vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" dell'Ambito Territoriale Ottimale di Forlì Cesena;

-il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";

-la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;

-il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

visti inoltre:

-l'autorizzazione allo scarico PG N. 16436 del 06/03/2013 emessa dal Comune di Cesena;

-il parere Hera protocollo n. 65958 del 27/05/2016, acquisito da Comune di Cesena al PG N 61460 del 09/06/2016;

CARATTERISTICHE

Titolare dello scarico	APOFRUIT ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico:	VIALE DELLA COOPERAZIONE n. 400
Destinazione d'uso dell'insediamento:	LAVORAZIONE ORTOFRUTTA
Potenzialità dell'insediamento	53.000 mc/anno
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
Ricettore dello scarico	Fognatura nera "Tipo A"
Sistemi di trattamento prima dello scarico	VASCHE DI DECANTAZIONE
Impianto finale di trattamento	Impianto dep. PIEVESESTINA – VIA TURRONI

PRESCRIZIONI:

Lo scarico di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI nella Fognatura nera "tipo A" provenienti dall'insediamento indicato premessa, è autorizzato secondo lo schema fognario allegato all'autorizzazione iniziale ed è soggetto al rispetto delle seguenti prescrizioni impartite da HERA S.p.A. con parere prot. 65958 del 27/05/2016:

1) Nella fognatura nera di Via Merloni sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da: **lavaggio automatico cassette e cassoni, lavaggio pesche, acque di raffreddamento torri evaporative.**

2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

- 3) Il volume massimo ammesso in fognatura non potrà superare **53.000 mc/anno**.
- 4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile, in corrispondenza di ogni terminale di allaccio;
 - vasche di decantazione** (sulla linea di scarico delle acque reflue del lavaggio cassoni e cassette e lavaggio pesche);
 - pozzetti di prelievo** (sulle linee di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo.
- 5) **In occasione di eventuali lavori di ristrutturazione edilizia dello stabilimento, la ditta dovrà predisporre un progetto di adeguamento delle reti fognarie interne atto a razionalizzare l'attuale situazione idraulica, caotica e di difficile gestione.** Tale progetto dovrà essere sottoposto ad approvazione da parte degli organi competenti, prima dell'esecuzione delle opere.
- 6) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 7) Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.
- 8) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 9) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 10) A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico.
- 11) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 12) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 13) La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
- 14) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 15) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, soprariportate, HERA si riserva la facoltà di chiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca del presente provvedimento per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.